



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "Donato Bramante"  
61033 Fermignano (PU) – Via Carducci, 2

Tel. e Fax 072 332135/68-Presidenza 0722 332167 -Cod. Scuola PSIC816001 - Cod. Fisc. 91013630412  
e-mail:psic816001@istruzione.it-psic816001@pec.istruzione.it - sito web: http://www.iscbramantefermignano.gov.it/

Fermignano, 10 settembre 2018

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER  
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO Data Protection Officer)**

**CIG : 21C25386C0**

**TRA**

**L'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " D.Bramante :- Via Carducci,2 –61033 Fermignano (PU)  
C.F. 91013630412**

rappresentato legalmente dalla Prof. Eugenio Grottola, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Vico del Gargano (FG) il 10.01.1955 e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRESIVO "D.Bramante" Via Carducci, 2 - 61033 Fermignano (PU), il quale agisce e stipula il presente contratto in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto Scolastico suddetto da una parte

**E**

La DITTA MONITOR ENGINEERING S.R.L. con sede a Cesena (FC) in Via Ravennate n. 959 - CF: 01195920390 - Partita IVA 02239110402, rappresentata legalmente dal Dott. Ing. Delli Ponti Italo nato a Trento (TN) il 25/01/1947 e residente a Rimini (RN), in Via Rimembranze n. 41 - CF: DLLTLI47A25L378Z;

**PREMESSO**

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) di seguito RGPD, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Data Protection Officer o Responsabile dei dati personali (di seguito DPO) (artt. 37-39);

**VISTO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento, da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituzione scolastica, di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);

**VISTO** che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art.37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);

**CONSIDERATO** che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);

**CONSIDERATO** che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

**VISTA** la nota MIUR prot. n. 9318 del 24/05/2018;

**CONSIDERATO** che la Rete di Scuole "Ambito Territoriale 0010" costituito ai sensi dell'art. 1 c. 70 della Legge 107 del 13/07/2015, di cui l'istituzione scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA" di FANO è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, par. 3, del Regolamento, che

prevede testualmente che "qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile per la protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione", e di procedere alla nomina condivisa di uno stesso DPO tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8 marzo 1999, n. 275 l'art. 14, c.3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

**VISTI** gli artt. 2222 e segg. c.c.;

**VISTO** l'art. 34 del D.l. n. 44 del 1/2/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina, all'art. 7 c. 6, i presupposti di legittimità sulla base dei quali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

**VISTO** l'art. 40 della Legge 27 dicembre, n. 449 e l'art. 40 del D. l. n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti, per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamenti, per l'ampliamento dell'offerta formativa;

**VISTO** l'art. 32, c. 2, del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che la Rete "Ambito Territoriale 0010" costituito ai sensi dell'art. 1 c. 70 della Legge 107 del 13/07/2015 di cui l'istituzione scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA" di FANO è scuola capofila, ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

**VISTA** la nota prot. n. 11428 del 24/07/2018 dell'Istituto capofila, IIS "A.Volta" di Fano, che comunica di aver individuato, a seguito della manifestazione di interesse prot. n. 9183 pubblicata il 01/06/2018, l'offerta più conveniente della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L.;

**VISTO** l'articolo 36, lettera A del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codici dei Contratti Pubblici" il quale stabilisce che per l'affidamento di servizi o forniture di importo inferiori ad € 40.000, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

**VISTA** la delibera n. 3 del 8 febbraio 2018 avente per oggetto: "Programma Annuale 2018;

**RILEVATO** che il valore economico, così come comunicato dalla scuola capofila, della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non sia necessario avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nell'art. 36 del D.lgs 250/2016 e di cui all'art. 34 del D.l. 44/2001, cifra di € 800,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 976,00 annuo a totale carico dell'Istituto;

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria nella scheda Attività A01 del bilancio d'Istituto E.F. 2018;

**CONSIDERATO** che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

**RITENUTO** congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

- a) valore del contratto/incarico di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto;
- b) ottimizzazione ed economia dei tempi e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni di prestazione di servizi;

**FACENDO SEGUITO** ad accordi intercorsi fra questo Istituto e l'Istituto Istruzione Superiore "A. Volta" di Fano che in due specifiche conferenze di servizio ha rendicontato le procedure adottate per l'individuazione della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. quale soggetto esterno assegnatario di incarico;

**ACQUISITO** il relativo preventivo della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L.,

**CONSIDERATO** altresì che tutti i documenti relativi alla procedura per l'individuazione della Ditta esterna sono

Tale importo verrà corrisposto in due rate proporzionali al periodo interessato: per l'anno 2018 4/12 e per l'anno 2019 8/12.

Detti compensi verranno corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica e della relazione finale sull'attività svolta.

Eventuali bolli saranno a carico di codesta Ditta.

La spesa graverà sul Programma Annuale E.F. 2018 ed E.F. 2019.

**ART. 7** - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Dall'attività oggetto del presente contratto, non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né ferie;

**ART. 8** - L'Istituto Comprensivo fa presente altresì ai sensi e per gli effetti del DLgs 196 del 30/06/2003 che i dati personali forniti della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione del contratto inerente il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico in servizio o suo rappresentante legale.

**ART. 9** - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta: MONITOR ENGINEERING S.R.L. si obbliga a quanto segue:

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art.3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata alla scuola
2. L'Istituto Comprensivo Statale "D.Bramante" si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

**ART.10** - La Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. dichiara altresì di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" vigente dal 4-6-2013.

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dott. Ing. Delli Ponti Italo

MONITOR ENGINEERING S.r.l.  
Via Ravennate, 959  
47521 CESENA (FC)  
(Dott. Ing. Italo Delli Ponti)  
Legale Rappresentante



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Eusebio Grottola

consultabili presso la Scuola Capofila citata;  
**TENUTO CONTO** della necessità di dotare l'Istituzione Scolastica del servizio di DPO al fine di adempiere al relativo obbligo di legge;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;  
**RITENUTO** pertanto di procedere mediante affidamento diretto;  
**ACQUISITO** il Modello autodichiarazione art. 80 e 83 D.LGS 50/2016 ed il DURC, dichiarazione di regolarità contributiva, condizione necessaria per l'assegnazione dell'incarico;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019

- ART. 1** -La Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L.- CF: 01195920390 - Partita IVA02239110402, rappresentata legalmente dal Dott. Ing. Delli Ponti Italo C.F. DLLTLI47A25L378Z, si impegna a prestare la propria attività nell'attuazione del Regolamento UE 2016/679 per il tramite del proprio incaricato Ing. **Quattrocchi Umberto**, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento citato, quale incaricato DPO per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019.
- ART. 2** -Le parti contraenti prendono atto, ciascuna per i conseguenti riflessi nella sfera delle aspettative di diritto, che il presente contratto viene stipulato a seguito della impossibilità di provvedere per le attività in argomento con personale in servizio nella Istituzione Scolastica stessa.
- ART. 3** -La Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. svolgerà l'attività prevista dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/76, che comporta specificatamente lo svolgimento dei seguenti compiti:
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  - sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
  - cooperare con l'autorità di controllo;
  - fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (Data Breach Notification Management).
- Inoltre, nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo e verifica la corretta redazione del registro dei trattamenti.
- ART.4** -La prestazione, oggetto del presente incarico/contratto, viene resa dalla MONITOR ENGINEERING S.R.L. nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte della stessa l'adeguamento alle indicazioni ed esigenze che l'istituto riterrà opportuno di volta in volta confermare.
- ART. 5** - La Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. si impegna a presentare al termine dell'attività, una relazione finale/calendario predisposto firmata dal Rappresentante legale dall'operatore /incaricato Ing. **Quattrocchi Umberto**.
- ART. 6** -L'Istituto Comprensivo "D.Bramante" di Fermignano, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Ditta Monitor Engineering S.R.L. si impegna a corrispondere il compenso per la prestazione effettuata come segue:

€ 800,00 + IVA 22% pari ad 976,00